

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE


Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 1\2022

- La tutela penale della salute tra delitti e contravvenzioni alimentari di A. GARGANI
- L'inquinamento ambientale al vaglio della cassazione. Quel che è stato detto e quel (tanto) che resta da dire sui confini applicativi dell'art. 452-bis cod. pen. di A. H. BELL
- La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva di M. POGGI D'ANGELO
- Osservazioni in tema di "impedimento del controllo" di A. RUGANI
- Il procedimento di caratterizzazione e bonifica per i punti vendita carburante alla luce delle più recenti disposizioni normative di G. SAVARESE
- Primo rapido sguardo d'insieme sulla legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale di L. RAMACCI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 1/2022

**PRIMO RAPIDO SGUARDO D'INSIEME SULLA LEGGE 9 MARZO 2022 N. 22 IN TEMA  
DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

**FIRST QUICK OVERVIEW OF LAW NO. 22 OF 9 MARCH 2022 ON CRIMES AGAINST  
CULTURAL HERITAGE**

**di Luca RAMACCI**

**Abstract.** L'articolo offre una panoramica sulla recente legge 22\2022 che ha completamente rivisto le norme in tema di tutela del patrimonio culturale introducendo nel codice penale nuovi delitti, modificandone altri ed intervenendo su altre leggi che regolano questa complessa materia

**Abstract.** This article provides an overview of the recent law 22\2022, which has completely revised legislation on the protection of cultural heritage, introducing new crimes into the Penal Code, modifying others and intervening on other laws governing this controversial subject.

**Parole chiave:** Patrimonio culturale, beni ambientali, tutela penale

**Key words:** Cultural heritage, environmental assets, protection under criminal law



**SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Furto di beni culturali. – 4. Appropriazione indebita di beni culturali. – 5. Ricettazione di beni culturali. – 6. Impiego di beni culturali provenienti da delitto. – 7. Riciclaggio di beni culturali. – 8. Auto-riciclaggio di beni culturali. – 9. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. – 10. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali. – 11. Importazione illecita di beni culturali. – 12. Uscita o esportazione illecite di beni culturali. – 13. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. – 14. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. – 15. Contraffazione di opere d'arte. – 16. Circostanze aggravanti ed attenuanti. – 17. Confisca. – 18. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. – 19. Altre disposizioni.**

## **1. Premessa**

Con la recente approvazione della legge 22\2022<sup>1</sup> il legislatore ha nuovamente rivolto l'attenzione alla tutela del patrimonio culturale attraverso l'introduzione, nel codice penale, di specifici delitti contemplati dal nuovo Titolo VII-*bis* ed apportando opportune modifiche al medesimo codice e ad altre disposizioni.

Viene così offerta una più organica e severa disciplina del settore, attualmente regolato, in gran parte, dal d.lgs. 42\2004 (oltre che da alcune disposizioni del codice penale<sup>2</sup>) ed avente rilevanza costituzionale, atteso che l'art. 9, peraltro recentemente modificato, stabilisce nel secondo comma, fin dalla sua originaria stesura, che la Repubblica tutela, oltre al paesaggio, “...*il patrimonio storico e artistico della Nazione*”<sup>3</sup>.

Si tratta, peraltro, di una materia che, come è avvenuto per la tutela del paesaggio, aveva ricevuto già in precedenza le attenzioni del legislatore con le note “leggi Bottai” del 1939 (n. 1089 e

---

1 Pubblicata nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2022

2 V. art. 635, 639, 733 cod. pen.

3 Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l'art. 117, comma secondo, lettera s) riserva allo Stato la legislazione in materia di “*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*”.



1439),<sup>4</sup> le quali hanno assicurato un'effettiva tutela del patrimonio culturale ed ambientale fino al 1999, quando vennero abrogate a seguito della promulgazione del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", finalizzato alla riunione ed al coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di beni culturali ed ambientali e successivamente sostituito dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 42\2204).

Costituisce inoltre altro segno indicativo dell'attenzione prestata a questo settore, così come è avvenuto per l'ambiente, l'istituzione, a far data dal 1975, di uno specifico ministero<sup>5</sup>, nonché la esistenza di un organo di polizia appositamente dedicato, quale, nel caso specifico, l'attuale Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Va osservato che, pur a fronte di una alquanto articolata evoluzione della normativa di settore, l'impianto sanzionatorio originariamente previsto dalle leggi del 1939 è restato, fino ad ora, sostanzialmente immutato, sicché l'oggettivo inasprimento delle pene ora stabilito (unitamente alla previsione di nuove fattispecie di reato) costituisce una delle novità di maggior rilievo, verosimilmente dettata anche dall'esigenza di dare concreta attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata con la l. 21 gennaio 2022, n. 6.

Tale convenzione, come espressamente stabilito nell'art. 1, è volta a prevenire e combattere il traffico illecito, il danneggiamento e la distruzione di beni culturali, prevedendo specifiche ipotesi di reato in relazione a determinati comportamenti; a rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali ed a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali.

## **2. Ambito di applicazione**

La l. 22\2022 non fornisce una definizione dei termini "patrimonio culturale" e "bene

---

4 Sulle "leggi Bottai" e sui lavori che ne hanno preceduto l'approvazione v. S. SETTIS *Paesaggio costituzione cemento* Torino, 2010, p. 122 e ss.

5 Con la l. 29 gennaio 1975, n. 5 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, avente ad oggetto l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, cui ha fatto seguito il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali.



culturale”, implicitamente rinviando, quindi, alle disposizioni contenute del d.lgs. 42\2004 il quale, come è noto, stabilisce all’art. 2, co. 1 che “*il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*”, offrendo poi, nei commi successivi le ulteriori definizioni di “*beni culturali*” e “*beni paesaggistici*”.

Stabilisce infatti il comma 2 dell’articolo citato che “*sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*”<sup>6</sup>, mentre il successivo comma 3 individua i beni paesaggistici “*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*”.

Si tratta, come è evidente, di un concetto particolarmente ampio di cui la legge in esame chiaramente tiene conto, facendo riferimento, già nell’intestazione, ad un concetto di patrimonio culturale pacificamente coincidente con quello definito dal d.lgs. 42\2004, come emerge anche dalla successiva distinzione, effettuata nei singoli articoli, tra beni culturali e beni paesaggistici.

Tale implicito richiamo alla specifica disciplina dettata dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” rende evidente la necessità di un approccio alle nuove disposizioni che non può assolutamente prescindere da quanto stabilito dal d.lgs. 42\2004, nel quale ben otto articoli (artt. 10-17) sono dedicati all’individuazione dei beni oggetto di tutela ed al relativo, complesso, procedimento di verifica dell’interesse culturale, per non parlare delle disposizioni che ne regolano la conservazione, protezione e circolazione ed un numero ancora maggiore (artt. 131-142) per la definizione di “paesaggio” (fornita dall’art. 131) di “beni paesaggistici” (descritti nell’art. 134),

---

6 Nell’esaminare la definizione di “beni culturali” la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l’espressione “*altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*” costituisce “*una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale "dichiarato" (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello "reale" (beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti). Il D.Lgs, n. 42/2004 ha delineato, praticamente, un sistema misto, sia per i beni di appartenenza pubblica che per quelli di proprietà privata; rivolto ad apprestare una prima forma di tutela al patrimonio culturale "reale" e, quindi, una protezione successiva all'effettiva utilizzazione del patrimonio culturale "dichiarato"*” (Cass. Sez. 3, n. 21400 del 15/02/2005, Rv. 231638 in Cass. Pen. n. 1\2006, p. 47 con nota di PIOLETTI *Considerazioni sull'obbligo di denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati* nonché in *Dir. e Form.* n. 2\2006, p. 203 con nota di FERRETTI *Sulla mancata denuncia del trasferimento di proprietà di beni culturali: quando la tutela "reale" prevale su quella "dichiarata"*. Conf. Cass. Sez. 3, n. 45841 del 18/10/2012, Rv. 253998.



nonché per la loro conservazione e valorizzazione.

Tale complesso di norme, la cui interpretazione ha costantemente impegnato la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, deve essere inoltre considerato anche con riferimento a differenti ed altrettanto complesse discipline come, ad esempio, quella urbanistica, che ripetutamente richiama le norme di tutela del paesaggio e dei beni culturali, prevedendo specifiche procedure e conseguenze quando le attività edilizie incidono su tali tipologie di beni, come risulta evidente se solo si consideri il rilievo assunto da tali disposizioni nel procedimento amministrativo di rilascio dei titoli abilitativi e la previsione di specifiche disposizioni penali nel caso di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso, che pacificamente possono concorrere con più reati già previsti dal d.lgs. 42/2004 (come quello di cui all'art. 169, sul quale la l. 22\2022 non è intervenuta)<sup>7</sup>.

E' pertanto auspicabile che nella lettura delle nuove disposizioni in esame si tenga conto del pluriennale contributo interpretativo offerto dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento alle speciali disposizioni di settore, evitando quanto avvenuto, ad esempio, con riferimento ai delitti contro l'ambiente di cui alla l. 68\2015, rispetto ai quali sono state espresse valutazioni, spesso con toni estremamente critici, senza tuttavia considerare che la mera collocazione degli stessi all'interno del codice penale ed i pur evidenti errori in cui era incorso il legislatore non consentivano di prescindere del tutto da un dibattito che su certi temi si protraeva da decenni.

### **3. Furto di beni culturali**

La condotta di impossessamento di *“cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere”* da parte di chiunque era originariamente sanzionato dall'art. 67, comma primo, della l. 1089\39 con un richiamo *quoad poenam* all'art. 624 cod. pen., prevedendo il secondo comma un richiamo all'art. 625 cod. pen. quando il reato era commesso da soggetti concessionari o autorizzati ai sensi degli art. 45 e 47 della legge medesima

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 44, lett. c) d.P.R. 380\2001



ovvero riguardava le cose mobili di cui all'art. 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario.

Tale richiamo all'art. 624 cod. pen. non era invece presente nell'art. 125 d.lgs. 490\99 e nel successivo art. 176 d.lgs. 42\2004, pur avendo la giurisprudenza riconosciuto la continuità normativa fra le varie disposizioni<sup>8</sup> e l'autonomia della fattispecie prevista dalla normativa speciale rispetto al furto, per essere il richiamo all'art. 624 cod. pen. limitato, come si è detto, alla sanzione, escludendo conseguentemente la necessità della querela prevista invece dalla norma codicistica<sup>9</sup>.

La disciplina abrogata contemplava una condotta che, tenuto conto della fattispecie astratta e del richiamo all'art. 624 cod. pen., veniva comunemente definita come "*furto archeologico*" o "*furto d'arte*" pur non presentando le medesime caratteristiche del furto propriamente detto, avendo l'art. 176 d.lgs. 42\2004 un ambito di applicazione limitato all'impossessamento dei beni culturali indicati nell'art. 10 del medesimo decreto appartenenti allo Stato secondo quanto stabilito dal successivo art. 91<sup>10</sup>, restando invece soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 624 e ss. del codice penale il furto di un bene culturale appartenente ad un privato.

L'art. 518-bis cod. pen. prevede ora una speciale ipotesi di "*furto di beni culturali*" che, rispetto all'art. 624 cod. pen. presenta, nella parte iniziale del primo comma, una costruzione analoga, riferendosi a chiunque "*si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri*", l'unica differenza essendo rappresentata dalla sostituzione del generico termine "cosa", utilizzato dall'art. 624, con quello più specifico di "bene culturale" e dalla maggiore gravità della sanzione prevista.

Tale identità di costruzione della fattispecie astratta, in disparte la questione della corretta identificazione del bene culturale di cui si dirà in seguito, consente di utilizzare le soluzioni interpretative già adottate per il furto semplice.

La seconda parte del primo comma considera, invece, la diversa condotta di chi si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali

---

8 V. Cass. Sez. 3, n. 47922 del 25/11/2003, Rv. 226869 con riferimento al d.lgs. 490\99 e Cass. Sez. 3, n. 39109 del 24/10/2006, Rv. 235410, in motivazione, per quanto riguarda il d.lgs. 42\2004

9 Cass. Sez. 3, n. 21580 del 24/04/2001, Rv. 219025 prende in considerazione tanto la legge n. 1089 del 1939 quanto il d.lgs. 490\99, mentre Cass. Sez. 3, n. 3700 del 03/12/2004 (dep. 2005), Rv. 230665, nel richiamare il precedente conforme, considera anche il d.lgs. 42\2004 nel frattempo entrato in vigore. Entrambe le pronunce esaminano anche la questione della perseguibilità a querela.

10 L'art. 10 elenca i beni culturali in genere, mentre l'art. 91 disciplina l'appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate



marini.

Si tratta di condotta del tutto distinta rispetto a quella descritta nella prima parte del medesimo comma, configurandosi il reato con il mero impossessamento della cosa rinvenuta, come può desumersi dalla costruzione del comma, che reca le due condotte descritte separate dalla virgola ed utilizza la congiunzione disgiuntiva, senza peraltro alcun concreto riferimento al fine di profitto richiesto per l'impossessamento del bene appartenente a privato.

Risulta inoltre evidente il richiamo, nel riferimento ai beni culturali *“appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini”*, all'art. 91, co. 1, d.lgs 42\2004 che attribuisce appunto allo Stato i beni culturali indicati nell'art. 10 da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, specificando che, a seconda che siano essi immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli art. 822 e 826 cod. civ.

Come già detto, la considerazione della specifica disciplina dettata dal d.lgs. 42\2004 si rende comunque necessaria per l'individuazione in genere dei beni culturali tutelati dai delitti in esame, stante l'assenza di definizioni, cosicché dovrà farsi riferimento alle diverse tipologie di beni culturali elencate nell'art. 10 d.lgs. 42\2004: quelli di cui al primo comma, soggetti alle disposizioni del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” fino alla verifica dell'interesse culturale, da effettuarsi attraverso il procedimento di cui all'art. 12 ed il cui esito positivo equivale a dichiarazione di interesse culturale e determina la definitiva sottoposizione dei beni alla disciplina di settore; quelli elencati nel secondo comma dell'art. 10, per i quali la dichiarazione di interesse culturale non è richiesta e che rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica, come stabilito dall'art. 13, secondo comma; quelli elencati nel terzo comma, per i quali invece la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 è necessaria, nonché quelli indicati nel quarto comma che vengono indicati come compresi tra le cose indicate al comma primo e al comma terzo, lett. a), mentre sono escluse dalla richiamata disciplina le cose indicate nell'ultimo comma dell'art. 10.

Rientrano inoltre nel novero dei beni culturali anche quelli che l'art. 11 indica come assoggettati alle disposizioni espressamente richiamate.

Si tratta, come può rilevarsi dalla semplice lettura delle suddette disposizioni, di un elenco particolarmente vasto, comprensivo di cose mobili ed immobili della più disparata natura.



La questione relativa alla necessità o meno della verifica dell'interesse culturale di un bene è stata già affrontata in precedenza dalla giurisprudenza con riferimento al delitto di illecito impossessamento di beni culturali, pervenendo alla conclusione che, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, tale accertamento non è richiesto, così come non è necessario che detti beni presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene<sup>11</sup>, senza che peraltro siano necessari specifici accertamenti tecnico-peritali, atteso che l'interesse culturale può risultare da quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione<sup>12</sup>.

Con specifico riferimento alle cose di interesse numismatico, la giurisprudenza ha individuato due differenti categorie che devono essere considerate beni culturali ai fini della configurabilità del reato di illecito impossessamento: le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, le quali fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini e quelle che abbiano carattere di rarità o di pregio di cui all'art. 10, co. 4, lett. b) d.lgs.42\2004<sup>13</sup>.

I principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di individuazione della natura dei beni culturali rispetto ai quali era configurabile il reato di cui all'art. 176 d.lgs. 42\2004 debbono ritenersi tuttora validi stante la sostanziale coincidenza tra la fattispecie ivi descritta e quella ora

---

11 Così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Rv. 279756, con richiami ai precedenti conformi. Da ultimo v. Cass. Sez. 3, n. 16513 del 11/03/2021, non massimata in Cass. Pen. n. 2\2022, p. 612 con nota critica di DI BONITO "Testa o croce": la Cassazione su impossessamento illecito e ricettazione di beni numismatici tra proprietà privata e dominio pubblico. Tale orientamento deve ritenersi ormai consolidato, sebbene si sia registrato, in passato, un diverso, isolato orientamento in Cass. Sez. 3, n. 28929 del 27/05/2004, Rv. 229491 in Cass. Pen. 11\2005 p. 3451 con nota di CIPOLLA e FERRI *Il recente codice dei beni culturali e la continuità normativa in tema di accertamento della culturalità del bene*. La sentenza evidenziava la necessità che i beni oggetto materiale del reato "siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante; pertanto, quando si tratta di un bene mai denunciato all'autorità competente, deve avere inizio il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art.13 del citato d.lgs. n. 42 del 2004, e a tal fine esso può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio qualora sia presente il "fumus" del c.d. "furto d'arte", desunto dalle caratteristiche della "res" in riferimento al valore comunicativo spirituale ed ai requisiti peculiari attinenti alla sua tipologia, localizzazione, rarità o analoghi criteri". Sempre in tema di individuazione dei beni culturali v., anche per i riferimenti alla giurisprudenza civile in tema, CIPOLLA *Discordanze tra cassazione civile e penale in tema di beni culturali* in Giust. Civ. n. 10\2007 p. 2231

12 Cass. Sez. 3, n. 19714 del 04/04/2007, Rv. 236747

13 Cass. Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, Rv. 270642. Ma si vedano anche Cass. Sez. 3, n. 42516 del 21/10/2008, Rv. 241540 e Cass. Sez. 3, n. 13980 del 03/11/2011 (dep. 2012), Rv. 252538



contemplata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 518-*bis* cod. pen., così come risultano utilizzabili gli ulteriori arresti giurisprudenziali che, con riferimento al reato di impossessamento illecito, evidenziavano: la sufficienza del dolo generico, inteso quale mera consapevolezza di impossessarsi di beni aventi interesse culturale, la cui prova può essere tratta anche dalla condotta tenuta dal colpevole successivamente alla commissione del fatto<sup>14</sup>; la configurabilità del reato anche laddove i beni siano stati rinvenuti da persona diversa dall'autore dell'impossessamento<sup>15</sup> e la presunzione di illegittimità del possesso di beni di interesse archeologico in quanto appartenenti, come tali, al patrimonio indisponibile dello Stato, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909<sup>16</sup>.

Occorre poi considerare che, prevedendo il delitto di nuova introduzione una pena maggiore tanto rispetto al furto di cui all'art. 624 cod. pen. quanto rispetto al delitto di illecito impossessamento di cui all'art. 176 d.lgs. 42\2006, esso risulta meno favorevole, con la conseguenza che condotte poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della legge 22\2022 restano soggette alla previgente disciplina.

Il secondo comma dell'art. 518-*bis* prevede un'aggravante ad effetto speciale se concorrono una o più delle circostanze previste dall'art. 625, comma primo cod. pen. ovvero se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge, riproponendo, in tale ultimo caso, quanto era stabilito nell'ormai abrogato art. 176, co. 2 d.lgs 42\2004 e la concessione di ricerca menzionata è quella prevista dall'art. 89 del medesimo decreto.

#### **4. Appropriazione indebita di beni culturali**

Con l'art. 518-*ter* viene ora introdotto nel codice penale il nuovo delitto di appropriazione indebita di beni culturali con una costruzione della fattispecie astratta sostanzialmente coincidente con quella di cui all'art. 646 cod. pen., riguardando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

---

14 Cass. Sez. 3, n. 6202 del 18/12/2014 (dep. 2015) Rv. 262366

15 Cass. Sez. 3, n. 33977 del 22/06/2010, Rv. 248222 che richiama un principio già espresso con riferimento alla disciplina previgente

16 Cass. Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Rv. 245743. Nello stesso senso, più recentemente, Cass. Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Rv. 266981



ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Si tratta, tuttavia, diversamente da quanto già previsto nel codice penale, di reato perseguibile di ufficio, mancando nell'art. 518-*ter* ogni riferimento alla procedibilità a querela che, dopo le modifiche apportate dal d.lgs 36\2018, con abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 646, riguarda tutte le condotte in esso previste.

Anche in questo caso, come per il furto di beni culturali, l'oggetto dell'appropriazione viene indicato con il termine specifico "*bene culturale*" in luogo del più generico "*denaro o cosa mobile*" contenuto nell'art. 646.

L'individuazione del "*bene culturale*" cui l'articolo si riferisce comporta un implicito richiamo agli artt. 10 e ss. del d.lgs 42\2004, il contenuto dei quali, tuttavia, induce a domandarsi se tale richiamo possa ritenersi integrale oppure riferito soltanto a parte dei beni ivi elencati.

Se si considerano, infatti, le fattispecie "ordinarie" di furto ed appropriazione indebita di cui agli artt. 624 e 646 cod. pen., l'oggetto della sottrazione o dell'indebita appropriazione è, pacificamente, una cosa mobile, mentre i beni culturali come individuati dalle disposizioni più volte richiamate riguardano indifferentemente cose mobili ed immobili, alcune delle quali potrebbero in astratto, per le specifiche caratteristiche, creare difficoltà nel collocarle nell'una o nell'altra categoria.<sup>17</sup>

Nell'ipotesi di cui all'art. 518-*bis* cod. pen. di cui si è detto in precedenza, inoltre, viene fatto espressamente riferimento ad un "*bene culturale mobile*" altrui nella prima parte del primo comma, mentre meno chiaro risulta il riferimento ai beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, in ragione dell'implicito richiamo all'art. 91, comma 1 d.lgs. 42\2004, il quale, come si è visto, fa riferimento tanto ai beni mobili che a quelli immobili.

Nel delitto di cui all'art. 518-*ter* manca del tutto il riferimento esclusivo ai beni culturali mobili.

Va detto, però, che ad un sommario esame delle decisioni riguardanti il delitto di illecito impossessamento già previsto dall'art. 176 d.lgs. 42\2004 il problema non si è mai posto, atteso che le condotte prese in esame riguardavano comunque beni pacificamente mobili e che la stessa costruzione della fattispecie astratta, la quale si riferisce all'impossessamento di beni "rinvenuti"

---

<sup>17</sup> Ad esempio nel caso in cui sia necessaria la previa "*mobilizzazione*" della cosa per rimuoverla dal luogo in cui si trova.



nel sottosuolo o nei fondali marini presuppone che il bene sia rimosso dal luogo del rinvenimento e dunque oggettivamente “mobile”<sup>18</sup>.

Altrettanto non si rinviene nell'articolo in esame, sebbene la menzionata casistica, l'identità della fattispecie rispetto a quella dell'art. 646 ad eccezione della mera sostituzione dell'oggetto materiale dell'appropriazione e la presenza, nel secondo comma, dell'aggravante del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, inducono anche in questo caso a ritenere riferibile la condotta sanzionata a cose *ab origine* mobili o mobilizzate prima dell'appropriazione, con conseguente possibilità di utilizzare i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Una differenza rilevante tra i due reati è data, invece, dalla pena prevista.

Sebbene uno degli scopi principali della legge 22\2022 sia il dichiarato intento di rivedere il trattamento sanzionatorio stabilito per i reati in danno del patrimonio culturale prevedendo pene di un certo rilievo, verosimilmente per una svista del legislatore, l'appropriazione indebita di beni culturali risulta punita meno gravemente di quella “ordinaria” prevista dall'art. 646 cod. pen.

Infatti, le pene previste per tale ultimo reato sono state recentemente aumentate dalla legge n. 3\2019<sup>19</sup> la quale, con l'art. 1, co. 1, lett. u) ha sostituito la pena precedentemente prevista della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032 euro, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro, mentre il delitto di nuova introduzione prevede la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 516 a 1.500 euro.

Resta infine da ricordare che il secondo comma dell'art. 518-ter, come accennato in precedenza, riproduce testualmente l'aggravante del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario già prevista dall'art. 646, aggravante rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che trova applicazione in caso di avvenimenti improvvisi e gravi che impongono di mettere in salvo d'urgenza le cose, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile<sup>20</sup>.

---

18 In tema di reati contro il patrimonio, per "*cosa mobile*" deve intendersi, secondo un orientamento consolidato, qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016 (dep. 2017), Rv. 269225).

19 L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".



## 5. Ricettazione di beni culturali

Nell'art. 518-*quater*, che introduce nel codice penale la ricettazione di beni culturali, la fattispecie astratta riproduce in parte quella prevista dall'art. 648 cod. pen. con l'analogo sistema della sostituzione, nel primo comma, del riferimento al “denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto” con quello ai “beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto”.

Il secondo comma stabilisce l'aumento di pena previsto anche dall'art. 648 (con riferimento, però, a denaro o cose) quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata, mancando ovviamente l'ulteriore richiamo all'art. 625, primo comma, n. 7-*bis*, del tutto estraneo alla specifica materia della tutela del patrimonio culturale.

Manca, inoltre, ogni riferimento ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 648 cod. pen. (rispettivamente, diversa e più mite pena in caso di ricettazione di cose provenienti da contravvenzione, aumento di pena in casi di fatto commesso nell'esercizio di attività professionale e fatto di particolare tenuità).

Tali commi sono stati infatti introdotti nell'art. 648 cod. pen. ad opera del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, il cui scopo era quello di armonizzare la normativa penale nazionale alla direttiva (UE) 2018/1673 del 23 ottobre 2018, relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e, soprattutto, in conseguenza dell'avvio, da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, di una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva.

Dunque anche in questo caso, come avvenuto per l'appropriazione indebita di cui all'art. 518-*ter*, non si è tenuto conto delle più recenti modifiche apportate alle omologhe fattispecie già considerate dal codice penale.

Invece per il terzo comma, anch'esso oggetto di modifiche ad opera del menzionato d.lgs. 195\2021, pare non azzardato osservare che il legislatore abbia comunque ritenuto di non prevedere alcuna possibilità di qualificare una condotta che riguarda beni per i quali la legge prevede una così puntuale tutela come fatto di particolare tenuità, espressione che, come è noto, la giurisprudenza riferisce non soltanto al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia

---

20 Da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 9750 del 10/01/2013, Rv. 254944 che contiene in motivazione una dettagliata ricostruzione storica.



soggettiva che oggettiva, che caratterizzano il caso concreto posto all'attenzione del giudice<sup>21</sup>.

E' invece presente, ancora una volta con le necessarie modifiche, la previsione, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 648, secondo cui quanto stabilito nell'articolo si applica anche nel caso in cui l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non sia imputabile o non sia punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La pena stabilita per il delitto di nuova introduzione, inoltre, è sensibilmente maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 648 cod. pen.

Resta da aggiungere che, anche prima dell'introduzione del codice penale dei delitti contro il patrimonio culturale, il delitto di ricettazione di beni culturali era stato in più occasioni ipotizzato, considerando quale reato presupposto quello di illecito impossessamento<sup>22</sup>.

## 6. Impiego di beni culturali provenienti da delitto

L'art. 518-*quinquies* introduce la nuova fattispecie delittuosa dell'impiego di beni culturali provenienti da delitto, mutuandone in parte la struttura dall'art. 648-*ter* cod. pen., che attualmente sanziona l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La condotta punita è quella di chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-*quater* e 518-*sexies* (rispettivamente, ricettazione e riciclaggio di beni culturali), impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto.

La condotta descritta è identica a quella sanzionata dall'art. 648-*ter*, fatta eccezione per la consueta sostituzione delle parole "*beni o altre utilità*" con quelle "*beni culturali*" e del richiamo ai delitti di ricettazione e riciclaggio già presenti nel codice con quelli di nuova introduzione riguardanti il patrimonio culturale.

La pena è, anche in questo caso, stabilita in misura maggiore rispetto a quella di cui all'art. 648-*ter* del quale, come avvenuto per la ricettazione di beni culturali, non vengono ripresi gli ulteriori contenuti presenti nei commi secondo, terzo e quarto.

---

21 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118

22 V. *ex. pl.* Cass. Sez. 2, n. 17042 del 18/03/2021, non massimata; Cass. Sez. 3, n. 16513 del 11/03/2021, cit. e le più risalenti Cass. Sez. 2, n. 2736 del 11/11/2011 (dep. 2012), Rv. 251759; Cass. Sez. 2, n. 49413 del 10/12/2003, Rv. 227586; Cass. Sez. 3, n. 6417 del 04/02/1993, Rv. 194298



Viene invece ripreso l'ultimo comma dell'art. 648-ter, con la differenza che mentre esso contiene un mero richiamo all'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen., nella disposizione in esame non viene fatto altrettanto, semplicemente richiamandosi l'ultimo comma dell'art. 518-quater, che viene invece testualmente riprodotto.

Anche in questo caso, stante la sostanziale coincidenza tra la condotta sanzionata dal delitto di nuova introduzione e quella già considerata dal codice penale, sarà possibile utilizzare i principi già fissati dalla giurisprudenza, sebbene non in maniera univoca riguardo a determinati aspetti<sup>23</sup>.

Non risultano invece applicabili la circostanza aggravante del fatto commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione e la misura di sicurezza detentiva previsti per l'art. 648-ter dall'art. 71, commi 1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non avendo la legge 22\2022 integrato l'elenco dei reati presente in detto articolo.

## 7. Riciclaggio di beni culturali

Anche l'art. 518-sexies che introduce il delitto di riciclaggio di beni culturali si richiama ai contenuti del corrispondente art. 648-bis del codice penale, ancora una volta considerando quelli anteriori alle più recenti modifiche ed operando la consueta sostituzione dei termini “denaro, beni o altre utilità” con quello, più specifico, di “beni culturali”, mantenendo tuttavia il riferimento alla provenienza da delitto non colposo, che nell'art. 648-bis è stato eliminato ad opera del già menzionato d.lgs. 195\2021, ampliando così l'ambito di applicazione di quel reato ed omettendo il richiamo ai commi secondo e terzo.

E' presente, invece, un'attenuante speciale analoga a quella contenuta nel quarto comma dell'art. 648-bis, sempre con la medesima sostituzione dei termini di cui si è appena detto, prevedendosi una diminuzione di pena nel caso in cui i beni culturali provengano da delitto per il

<sup>23</sup> Alcune decisioni escludono, ad esempio, la necessità della finalità dissimulativa della condotta, trattandosi di delitto che tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e auto-riciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita (v., da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 24273 del 18/02/2021, Rv. 281626 ed altre prec. conf.), mentre altre la ritengono necessaria, qualificando il reato come delitto a forma libera, realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulativo e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare (v. Cass. Sez. 2, n. 26796 del 10/06/2021, Rv. 281552 ed altre prec. conf.)



quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Viene replicato, infine, anche il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648, riportandone testualmente, come avvenuto per i delitti precedentemente considerati, il testo integrale con l'opportuno adattamento rappresentato dal riferimento ai beni culturali.

La pena è stabilita, nel primo comma, in misura maggiore rispetto al delitto ordinario.

Anche in questi caso non è applicabile l'art. 71, commi 1 e 3 d.lgs 159\2011 richiamato in precedenza.

## **8. Auto-riciclaggio di beni culturali**

Una situazione analoga a quella vista con riferimento ai reati precedentemente considerati si rinviene anche relativamente al delitto di auto-riciclaggio di beni culturali, sanzionato dall'art. 518-*septies*.

Il primo comma descrive la condotta sanzionata, che riguarda chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie ricalca quella dell'art. 648-*ter*.1, comma primo cod. pen., sostituendo con il riferimento ai beni culturali il richiamo a denaro, beni ed altra utilità e mantenendo quello al delitto non colposo eliminato in quell'articolo dopo le modifiche apportate dal più volte menzionato d.lgs 195\2021, prevedendo, inoltre, una pena maggiore.

Analogamente a quanto disposto per il riciclaggio dei beni culturali dal secondo comma dell'art. 518-*sexies*, anche il secondo comma dell'art. 518-*septies* contiene un'attenuante speciale, sebbene con diversa formulazione rispetto all'articolo precedente.

Stabilisce infatti tale comma che se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Rispetto all'articolo precedente, ove tale specificazione non è presente, viene fatto



riferimento al delitto non colposo e la pena più mite viene puntualmente indicata anziché prevederne la sola diminuzione.

Ciò dipende, evidentemente, dal fatto che, anche in questi caso, non si è tenuto conto delle modifiche apportate al delitto “ordinario” di auto-riciclaggio sempre ad opera del d.lgs 195\2021, limitandosi a riprodurre la formulazione originaria, inserire il riferimento ai beni culturali ed indicare una pena maggiore.

E' prevista inoltre, nel terzo comma, con i necessari adattamenti, una causa di non punibilità analoga a quella indicata nel quinto comma dell'art. 648-ter.1, specificando che, fuori dei casi di cui al primo e secondo comma, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Infine, la previsione, comune agli articoli precedenti, secondo cui le disposizioni contenute nell'articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto, non è riprodotta testualmente, come in precedenza, in quanto il l'ultimo comma dell'art. 518-septies si limita a specificare che si applica il terzo comma dell'art. 518-quater.

## **9. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**

L'art. 518-octies introduce una nuova fattispecie di reato, tenendo evidentemente in considerazione quanto stabilito nell'art. 9, dalla Convenzione di Nicosia di cui si è detto in precedenza, ove è scritto che *“ciascuna Parte provvede affinché la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita”*.

Il primo comma sanziona, dunque, la condotta di chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Si tratta di una fattispecie solo in parte coincidente con quella relativa all'ormai abrogato art. 485 cod. pen. relativo alla falsità in scrittura privata.



Manca infatti il riferimento al fine di vantaggio o di danno e, in alternativa alla formazione della scrittura privata falsa, all'alterazione della scrittura privata vera sono aggiunte anche le condotte di alterazione, distruzione, soppressione o occultamento di una scrittura privata vera, senza che ne sia peraltro richiesto l'uso, concretandosi evidentemente il reato nel compimento delle suddette attività allo scopo di far apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili.

L'uso della scrittura privata falsa da parte di chi non ha concorso alla formazione o alterazione dell'atto è invece autonomamente punito nel secondo comma, con una pena (reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi) corrispondente a quella prevista dal primo comma (reclusione da uno a quattro anni) ridotta di un terzo.

## **10. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

L'art. 518-*novies* trasferisce nel codice penale, con un considerevole aumento di pena, le condotte già sanzionate dall'ormai abrogato articolo 173 d.lgs 42\2004<sup>24</sup>.

La fattispecie astratta è pressoché identica a quella già presente nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio", fatta eccezione per i richiami che l'art. 173 effettuava ad altre disposizioni del medesimo decreto legislativo e per un sostanziale ampliamento della prima tra le condotte sanzionate.

Il primo comma, n. 1) della disposizione in esame riguarda, infatti, la condotta di chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali, mentre l'art. 173 d.lgs 42\2004 prevedeva, nella lettera a), la sola alienazione di beni culturali indicati negli artt. 55 e 56. Viene così attualmente sanzionata anche la mera immissione sul mercato di un bene culturale, senza necessità che si proceda effettivamente alla sua alienazione senza autorizzazione, prevedendo conseguentemente un ambito di applicazione maggiormente esteso, chiaramente destinato ad una più efficace repressione delle condotte illecite.

Il richiamo, effettuato dall'art. 518-*novies* alla "prescritta autorizzazione" rende ancora necessario il riferimento agli artt. 55 e 56 del d.lgs 42\2004, ove oltre alla indicazione dei beni culturali la cui alienazione è soggetta ad autorizzazione, viene anche descritto il procedimento

---

<sup>24</sup> Abrogazione disposta dall'art. 5, comma 2, lett. b) l. 22\2022



amministrativo finalizzato al rilascio di tale titolo abilitativo.

La seconda tra le condotte sanzionate (art. 518-*novies* n. 2) riguarda, invece, la mancata presentazione, da parte di chi vi è tenuto, nel termine di trenta giorni, della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, così come già previsto dall'art. 173, co. 1, lett. b) d.lgs 42\2004, il quale si riferiva al termine di cui all'art. 59, co. 2 del medesimo decreto.

Anche in questo caso il contenuto del menzionato art. 59 non può essere ignorato, dal momento che lo stesso, oltre ad indicare il termine di trenta giorni per la presentazione della denuncia degli atti che trasferiscono (in tutto o in parte, a qualsiasi titolo) la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali, specifica anche contenuti e modalità della stessa, elencando anche i soggetti obbligati: l'alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; l'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; l'erede o il legatario, in caso di successione a causa di morte (per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del cod. civ., salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice medesimo).

La giurisprudenza, nell'occuparsi di tale specifica violazione, oltre ad esaminare la nozione di "*bene culturale*", pervenendo alle conclusioni già in precedenza ricordate<sup>25</sup>, ha posto anche in evidenza l'interesse dello Stato alla conoscenza dell'esistenza e della circolazione dei beni culturali (in particolare dei beni mobili), osservando come la pubblica amministrazione debba essere posta in condizione di venire a conoscenza dell'esistenza del bene e la violazione dell'obbligo di denuncia si configura quale reato di pericolo, volto a tutelare non solo la preservazione del patrimonio archeologico, storico ed artistico, ma anche l'interesse all'individuazione delle cose appartenenti a detto patrimonio, rilevando, altresì, che la possibilità, per lo Stato, di conoscere che il bene esiste non può seriamente riconnettersi al mero esercizio del potere ispettivo da parte delle soprintendenze<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> *Supra*, nota n. 6

<sup>26</sup> Così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 21400 del 15/02/2005, Rv. 231638, cit., la quale richiama Cass. Sez. 3, n. 5732 del 05/05/1997, Rv. 208026



Sempre la giurisprudenza ha qualificato il reato di omessa denuncia quale reato omissivo permanente<sup>27</sup> e, con riferimento ad analoga condotta sanzionata dalla l. 1089\39, ha affermato che per la sua configurabilità è richiesto il dolo generico, il quale richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione<sup>28</sup>.

Si tratta, anche in questo caso, di principi utilizzabili anche con riferimento al delitto di nuova introduzione.

L'ultima delle condotte sanzionate dall'articolo 518-*novies* (comma primo, n. 3) è quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Detto termine è quello indicato dall'art. 61, co. 1 d.lgs 42/2004 espressamente richiamato dall'art. 17, co. 1, lett. c) ormai abrogato. L'art. 61 indica le condizioni della prelazione, sicché anche in questo caso il suo contenuto dovrà essere tenuto presente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del delitto.

## **11. Importazione illecita di beni culturali**

Viene punito chiunque, senza aver concorso nei reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio di beni culturali ed impiego di beni culturali provenienti da delitto, importa beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche effettuate in assenza di autorizzazione quando tale titolo abilitante è richiesto nello stato dove avviene il rinvenimento, ovvero importa beni culturali esportati da un altro stato in violazione delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale di quello stato.

Si tratta di una disposizione che, sebbene non finalizzata alla tutela del patrimonio culturale nazionale, ha chiaramente lo scopo di contribuire al contrasto del traffico illecito di beni culturali che costituisce l'obiettivo principale della già citata convenzione di Nicosia ove, all'art. 5, viene presa in considerazione l'importazione illegale di beni culturali.

---

27 Cass. Sez. 3, n. 30062 del 04/07/2018, non massimata

28 Cass. Sez. 3, n. 1463 del 04/12/1998 (dep. 1999) Rv. 212391 in *Riv. Giur. Ed.* n. 4/2000, p. 689 con nota di MANSI *Vendita di immobile di un ente ecclesiastico senza autorizzazione*



## 12. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

L'art. 518-*undecies* prende in considerazione, con alcune modifiche, condotte già sanzionate dall'art. 174 d.lgs. 42\2004 ed, in precedenza, anche dal d.lgs. 490\99 (art. 123) e, prima ancora, dalla l. 1089\39 (art 66).

Il primo comma sanziona la condotta di chiunque *“trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione”*.

L'elencazione non è del tutto identica a quella già contenuta nell'art. 174 e risulta verosimilmente formulata in maniera da assicurare un più ampio ambito di operatività, come dimostrato dal riferimento iniziale ai *“beni culturali”* in genere, prima mancante ed alle *“altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali”* in luogo del più puntuale richiamo alle cose *“indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h)”* del d.lgs. 42\2004.

La pena è, come sempre, maggiore rispetto a quella prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le disposizioni che regolano la complessa disciplina della circolazione internazionale dei beni culturali sono quelle contenute nel Capo V del d.lgs. 42\2004. L'art. 68, in particolare, riguarda l'attestato di libera circolazione e gli artt. 73 e 74 la licenza di esportazione di cui all'art. 2, del Reg. (CE) n. 116/2009<sup>29</sup>.

L'evidente finalità della norma è quella, già evidenziata con riguardo alla disciplina previgente, di evitare qualsiasi esportazione clandestina di beni culturali chiunque ne sia il proprietario e, considerata la stretta correlazione tra vecchia e nuova fattispecie delittuosa, possono ancora trovare applicazione i contributi interpretativi già offerti dalla giurisprudenza.

A tale proposito, può ricordarsi come, considerando l'art. 66 della l. 1089\39, si era specificato come il reato fosse configurabile, indipendentemente dalla produzione di un danno al

---

<sup>29</sup> Per una disamina della disciplina v. Cass. Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017 (dep. /2018), Rv. 272623 in *penalecontemporaneo.it*, 2018 con nota di MASSARO *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*



patrimonio culturale, per la sola mancanza dell'attestato di libera circolazione<sup>30</sup>, principio più recentemente ribadito con riferimento all'art. 174 d.lgs. 42\2004<sup>31</sup> e che oggetto materiale della condotta illecita prevista da detto articolo sono anche le " *cose che presentano interesse culturale* ", a prescindere dal riscontro di un effettivo interesse che ne giustifichi la formale dichiarazione di " *beni culturali* " ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 42\2004<sup>32</sup>. L'elemento psicologico è il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'interesse artistico della cosa<sup>33</sup> ed è stato inoltre ritenuto ammissibile il tentativo<sup>34</sup>.

Alle ipotesi di illecita esportazione di cui al primo comma viene equiparata, nel secondo comma, l'ipotesi in cui, ottenuta l'autorizzazione all'uscita del bene, ovvero alla sua esportazione temporanea, alla scadenza del termine concesso non si provveda a farlo rientrare. Nella nuova formulazione contenuta nel secondo comma dell'art. 518-*undecies* viene ripetuta l'elencazione già presente nel primo comma, diversamente dal generico riferimento ai " *beni culturali* " di cui al secondo comma dell'art. 174 d.lgs. 42\2004 previgente.

Una novità è invece rappresentata dalla previsione di un'ulteriore condotta sanzionata: quella di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Il riferimento riguarda la dichiarazione di cui all'art. 65, co. 4-*bis* d.lgs. 42\2004 introdotto, unitamente ad alcune modifiche al comma 4, dalla l. 4 agosto 2017 n. 124 al fine di semplificare, in

---

30 Così Cass. Sez. 4, n. 2056 del 21/01/2000, Rv. 215955. V. anche Cass. Sez. 3, n. 12932 del 31/10/1986, Rv. 174320 in *Foro It.* n. 11\1987, p. 642 con nota di CAROTA *Mancata notifica del vincolo amministrativo e reato di esportazione abusiva di cose d'arte*; Cass. Sez. 2, n. 1253 del 28/02/1995, Rv. 201588.

31 Cass. Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Rv. 271467

32 Così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017 (dep. 2018) Rv. 272623 cit. ove è stato affermato anche il principio secondo cui " *il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, d.lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore* ", spiegando altresì per quali ragioni tale affermazione non si pone in contrasto con quanto affermato, in costanza di legislazione previgente, da altra pronuncia secondo cui l'art. 174 d.lgs. 42\2004 punisce l'esportazione di beni per i quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso Paesi comunitari) o la licenza di esportazione (per il trasferimento verso Paesi extracomunitari), indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno, con la conseguenza che, sussistendo la qualità di bene culturale e mancando l'attestato o la licenza richiesta, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio storico ed artistico nazionale (Cass. Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Rv. 271467)

33 Cfr. Cass. Sez. 4, n. 2056 del 21/01/2000, Rv. 215955, cit. in motivazione

34 Cass. Sez. 3, n. 4868 del 10/03/1998, Rv. 210855



determinati casi, la circolazione dei beni culturali.

Stabilisce tale ultimo comma che non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'art. 11, co. 1, lett. d) (opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni) e delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a 13.500 euro, fatta eccezione per le cose di cui all'All. A, lett. b), n. 1 (reperti archeologici, smembramento di monumenti incunabili e manoscritti e archivi qualunque ne sia il valore)<sup>35</sup>.

In tali casi, secondo quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'art. 65, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante autocertificazione da rendersi ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale<sup>36</sup>.

Le disposizioni in tema di confisca di cui al comma 3 dell'art. 174 d.lgs. 42\2004 sono ora contenute nell'art. 518-*duodecies* di cui si dirà in seguito, mentre è stata eliminata la pena accessoria dell'interdizione ai sensi dell'art. 30 cod. pen. prevista dall'ultimo comma del medesimo art. 174 in caso di condanna quando il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni di interesse culturale, essendo le sanzioni accessorie ora considerate, unitamente alle aggravanti, dall'art. 518-*sexiesdecies*.

### **13. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

L'art. 518-*duodecies* sanziona varie condotte, precedentemente disciplinate, in tutto o in parte, da disposizioni del codice penale che la stessa l. 22\2022, come meglio di dirà in seguito, modifica o abroga.

---

<sup>35</sup> Tali opere, in ogni caso, come stabilito dall'ultima parte del comma 4-*bis* dell'art. 65, restano comunque soggette all'eventuale dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 14, nei casi previsti dall'art. 10, co. 3, lett. d-*bis*) che riguarda le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

<sup>36</sup> V. d.m. 17 maggio 2018 n. 246 e d.m. 31 luglio 2020 n. 367



Il primo comma della disposizione in esame punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e richiama, in gran parte, il contenuto dell'art. 635 cod. pen.

Tale ultima disposizione, prima delle modifiche apportate dall'art. 5, co. 1 l. 22\2022, sanzionava, al secondo comma, n. 1, analoghe condotte poste in essere su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate ma esclusivamente di proprietà altrui.

Quanto già stabilito dall'art. 635 cod. pen., inoltre, andava considerato anche alla luce di altre disposizioni e, segnatamente, dell'art. 733 cod. pen. e dell'art. 169 d.lgs. 42\2004.

Quest'ultima disposizione, non interessata dalle modifiche introdotte dalla legge 22\2022, sanziona, come noto, le “*opere illecite*” riguardanti beni culturali, considerando quattro diverse condotte<sup>37</sup> ed ha evidentemente, quali destinatari del precetto, tanto i proprietari del bene quanto gli altri soggetti ad essi equiparabili, con i quali anche altri possono peraltro concorrere, incidendo con la propria condotta sul bene vincolato o trasgredendo le prescrizioni indicate. La condotta punita non riguarda, quindi, esclusivamente i beni altrui come invece previsto dall'art. 635 cod. pen.

Il reato previsto dall'art. 169, inoltre, è stato qualificato dalla giurisprudenza come formale di pericolo presunto, che si perfeziona mediante la mera realizzazione di interventi non autorizzati<sup>38</sup>, indipendentemente dal pregiudizio arrecato al bene tutelato (e dal conseguimento della prescritta autorizzazione in un momento successivo all'esecuzione delle opere), perché finalizzato a garantire l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali<sup>39</sup> ma sempre se sussiste un minimo di idoneità offensiva della condotta, tale da incidere sul

---

37 Viene sanzionato chiunque a) senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'art. 10; b) senza autorizzazione del soprintendente procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'art. 13; c) esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'art. 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione; d) non osserva l'ordine di sospensione lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'art. 28. Si tratta di condotte già previste e sanzionate dapprima dall'art. 59 l. 1089\39 e, successivamente, dall'art. 118 del d.lgs. 490\99

38 Trattasi peraltro di contravvenzione avente natura di reato permanente secondo la giurisprudenza: v. Cass. Sez. 3, n. 6295 del 10/04/1997, Rv. 208691 riferita alla corrispondente contravvenzione di cui alla l. 1089 e Cass. Sez. 3, n. 12099 del 15/01/2002, Rv. 221366 per quanto riguarda il d.lgs. 49099. E' inoltre possibile il concorso con la disciplina urbanistica, in ragione della diversa obiettività giuridica e della diversa condotta punita, come stabilito da Cass. Sez. 5, n. 10514 del 31/03/1999, Rv. 214382. Conf. Cass. Sez. 3, n. 18494 del 08/03/2016, Rv. 266942

39 Cass. Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Rv. 241784



bene tutelato nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo.<sup>40</sup>

Il delitto di nuova introduzione deve inoltre essere letto anche considerando l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 733 cod. pen., il quale, come è noto, sanziona la distruzione, il deterioramento o comunque il danneggiamento di un monumento o di un'altra cosa propria di cui sia noto il rilevante pregio se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Tale disposizione, che comunemente si ritiene posta a chiusura del sistema di tutela dei beni culturali, non è stata sempre letta in maniera univoca dalla dottrina<sup>41</sup> e dalla giurisprudenza, da quest'ultima, in particolare, per quanto attiene la possibilità di concorso con la contravvenzione di cui all'art. 169 d.lgs.42\2004<sup>42</sup>, l'individuazione del soggetto attivo del reato<sup>43</sup>, i rapporti con il delitto di danneggiamento<sup>44</sup>.

L'art. 518-*duodecies*, che al primo comma ha sostanzialmente riprodotto, ampliandola, la condotta già sanzionata dall'art. 635 cod. pen., elimina ogni incertezza in ordine al soggetto agente,

---

40 V. Cass. Sez. 3, n. 47258 del 21/07/2016, Rv. 268495 ed altre prec. conf. riferite anche alla previgente disciplina. V. anche Cass. Sez. 3, n. 22153 del 21/02/2017, non massimata; Cass. Sez. 3, n. 46479 del 13/07/2017, non massimata

41 V., ad es. PALLADINO *Art. 733 cod. pen.: ancora in tema di soggetti attivi e di rapporti con altre norme* in *Cass. Pen.* n.1\2000 p. 54 e ss.; LAZZARI *L'art. 733 cod. pen., una norma priva di virtualità applicativa*, *ibid.*, n. 9\2000 p. 2257 e ss.; TRONCONE *La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.* in *penalecontemporaneo.it*, 2016).

42 In alcuni casi il concorso è stato ammesso rilevando, riguardo alla violazione in precedenza sanzionata dall'art. 59 l. 1089\39, che essa aveva natura di reato di condotta, mentre l'art. 733 cod. pen. riguarda un'ipotesi di reato di evento (Cass. Sez. 3, n. 7129 del 29/04/1998, Rv. 211207 ed altre prec. conf.). In altri casi si è rivolta l'attenzione alla natura residuale della disposizione codicistica, che svolge funzioni di protezione integrativa del patrimonio artistico e storico (Cass. Sez. 3, n. 3624 del 22/01/1999, Rv. 213262. Conf. Cass. Sez. 2, n. 6478 del 20/01/1989, Rv. 181184).

43 Considerando il riferimento alla "*cosa propria*", si è ritenuto che la disposizione riguardasse esclusivamente il proprietario del bene danneggiato (v., ad es., Cass. Sez. 2, n. 1990 del 17/10/1986 (dep. 1987), Rv. 175141 ed altre prec. conf.), valorizzando anche la collocazione sistematica, i contenuti della relazione al codice penale e la possibilità di confisca prevista dal secondo comma, ritenuta compatibile esclusivamente con un ambito di operatività della disposizione limitata al solo privato proprietario del bene danneggiato. In altre occasioni si è optato per una lettura più ampia, che individua la disposizione come non esclusivamente rivolta al proprietario del bene, ma anche al possessore o detentore o a chi del bene medesimo abbia comunque la disponibilità (v. Cass. Sez. 3, n. 7701 del 21/06/1991, Rv. 187801), ritenendo eccessivamente limitante il diverso orientamento (cfr. Cass. Sez. 3, n. 6199 del 12/05/1993, Rv. 195114) e considerando la previsione alternativa o differenziata dell'oggetto della tutela ("*monumento o altra cosa propria*"), nonché la evidente finalità di tutela del patrimonio culturale nazionale (Cass. Sez. 3, n. 42893 del 24/10/2008, Rv. 241543)

44 Si è affermato, con riferimento alla disciplina di cui alla legge 1089\39, che il danneggiamento di beni privati di particolare interesse artistico, storico o archeologico non notificati è punibile rispettivamente a norma degli artt. 635 o 733 cod. pen. ove avvenga ad opera di terzo estraneo ovvero ad opera del proprietario, possessore o detentore di essi, sempre che, in quest'ultimo caso, l'agente sia consapevole del loro rilevante pregio. Qualora, però, sia intervenuta la notifica prevista dall'art. 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, la punibilità è garantita nei confronti di chiunque a norma dell'art. 59 stessa legge (come sostituito dall'art. 16 della legge 1 marzo 1975 n. 44), in relazione al precedente art. 12, restando esclusa in tal caso l'applicabilità dell'art. 733 cod. pen. (Sez. 2, n. 9196 del 06/06/1988 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181737. V. anche Sez. 2, n. 16893 del 11/04/2007 Ud. (dep. 03/05/2007) Rv. 236658



perché individua quale oggetto della tutela i beni culturali (o paesaggistici) propri o altrui - considerando evidentemente la valenza collettiva di tali beni rispetto alla tutela del patrimonio del singolo assicurata dall'art. 635 cod. pen. - e, rispetto al danneggiamento, rende anche evidente la completa autonomia, in ragione delle sue caratteristiche, dell'art. 169 d.lgs. 42\2004, che infatti la legge 22\2022 non ha toccato, essendo il nuovo delitto reato di danno (come lo è il danneggiamento) e richiedendo evidentemente il dolo, consistente nella coscienza e volontà di produrre le conseguenze indicate dalla norma sui beni oggetto di tutela.

Resta invece non esattamente definito il rapporto tra il nuovo delitto e la contravvenzione di cui all'art. 733 cod. pen., la cui funzione di protezione integrativa può però ritenersi ancora operante, tenendo conto della sua natura contravvenzionale, che consente di punire anche condotte colpose (su beni propri), nonché, ancora una volta, delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, la quale, tra l'altro, ha ritenuto la contravvenzione configurabile anche con riferimento a beni non vincolati, purché ricorra il requisito della oggettiva e generale notorietà del rilevante pregio e l'effettivo nocumento al patrimonio nazionale<sup>45</sup> ed ha evidenziato come la condotta punibile possa essere commissiva od omissiva comprendendo, in tale ultima ipotesi, anche la mancata adozione di cautele finalizzate alla conservazione dell'integrità della cosa<sup>46</sup>.

Va peraltro considerato che, nel testo originariamente approvato dalla Camera, era prevista l'abrogazione dell' art. 733 cod. pen. (così come dell'art. 734), esclusa invece dal Senato. L'aver mantenuto presente nel codice penale tale disposizione amplia, dunque, considerate le sue caratteristiche, l'ambito della tutela, stante la possibilità di punire condotte colpose o incidenti su beni non sottoposti a vincolo.

Resta tuttavia privo di rilevanza penale, in ragione di quanto in precedenza considerato, il danneggiamento colposo di un bene culturale altrui.

Diversamente da quanto avveniva per il danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., l'art. 518-*duodecies*, comma primo indica, tra le condotte sanzionate, anche quella del rendere non

---

45 Cass. Sez. 3, n. 3967 del 01/03/1995, Rv. 202071. Successivamente (Cass. Sez. 3, n. 3624 del 22/01/1999, Rv. 213261) si è chiarito che nel danneggiamento previsto dalla legge di tutela dei beni culturali (nella fattispecie, la l. 1089\39) il bene culturale ha una tutela diretta, perché già individuato dall'autorità, mentre nel danneggiamento di cui all'art. 733 cod. pen. questo accertamento manca e la culturalità rileva obiettivamente solo ai fini della punibilità, purché il pregiudizio sia "gigante", con la conseguenza che, mentre nel primo caso la culturalità del bene è già stata stabilita nei modi previsti e dalla competente autorità amministrativa, nel secondo il pregiudizio e la sua entità devono essere determinati dal giudice.

46 Cass. Sez. 3, n. 51581 del 18/09/2018, non massimata. Conf. Cass. Sez. 3, n. 6199 del 12/05/1993, Rv. 195115



fruibili i beni culturali o paesaggistici, prendendo quindi in considerazione non soltanto l'integrità fisica del bene, ma anche la sua destinazione alla collettività - essendo peraltro la pubblica fruizione una delle finalità della tutela (art. 1, co. 1 d.lgs. 42\2004) e della valorizzazione (art. 6, co. 1 d.lgs. 42\2004) dei beni culturali, specificamente disciplinata dagli artt. 101 e ss. d.lgs. 42\2004 - tutelando dunque quella “*servitù di pubblico godimento*” imposta sui beni culturali al fine di contemperare l'interesse pubblico ed il diritto del singolo<sup>47</sup>.

Altra novità, sempre rispetto al danneggiamento dell'art. 635 cod. pen., è poi il riferimento, nell'art. 518-*duodecies*, laddove si indicano i beni oggetto di tutela, non soltanto ai beni culturali, ma anche ai beni paesaggistici, precisazione quanto mai opportuna se solo si tenga conto della definizione di “*patrimonio culturale*” ricordata in precedenza.

Come è noto, sono beni paesaggistici quelli individuati dall'art. 134 d.lgs. 42\2004, la cui protezione, valorizzazione e gestione è regolata da un complesso di norme, ora contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>48</sup>, l'interpretazione delle quali è da sempre oggetto di costante attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza anche, ma non solo, per la frequente correlazione con l'altrettanto complessa disciplina edilizia ed urbanistica.

Il richiamo ai beni paesaggistici contenuto nella disposizione di nuova introduzione rende necessario, anche in questo caso, un coordinamento con le altre disposizioni poste a tutela del paesaggio e, per quanto riguarda in particolare la tutela penale, con l'art. 181 d.lgs. 42\2004, l'art. 30 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 e gli artt. 733-*bis* e 734 cod. pen.

Le condotte sanzionate dall'art. 181 d.lgs. 42\2004 restano, tuttavia, autonome rispetto al delitto in esame, prevedendo tale articolo un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati o in difformità dal titolo abilitativo idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione e la cui potenzialità lesiva va individuata mediante valutazione *ex ante*, diretta ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato e proprio per tali ragioni è necessaria la preventiva valutazione, da parte dell'ente preposto

---

47 La definizione, come ricorda SETTIS, op. cit., p. 167, venne formulata dallo stesso Bottai in un'intervista in cui spiegava il principio a cui si era ispirato nella l. 1089\39.

48 In precedenza la materia è stata presa in considerazione dalla l. 26 giugno 1939 n. 1497, dalla l. 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. Legge Galasso) e dal d.lgs. 490/1999



alla tutela del vincolo, per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si è anche affermato che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consiste nell'esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l'azione dell'uomo, siano venuti meno restituendo ai luoghi l'originario assetto e che la punibilità del reato in questione è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di “*minima entità*”, inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale<sup>49</sup>.

Diversa è invece la situazione delle “*aree protette*” di cui alla l. 394\1991, rientranti tra i beni paesaggistici, perché la tutela penale è assicurata, dall'art. 30, non soltanto dalla previsione di reati di pericolo astratto, quali l'inosservanza delle misure di salvaguardia stabilite nell'art. 6 o la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13<sup>50</sup>, ma anche dalle disposizioni di cui agli art. 11, co. 3, e 19, co. 3, le quali vietano attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat (art. 11) o le aree marine protette (art. 19), ma la cui materiale esecuzione può concretarsi in un'effettiva lesione del bene protetto, come ad esempio, per il danneggiamento di specie animali e vegetali di cui all'art. 11, co. 3, lett. a) e 19, co. 3, lett. a).

Anche in questo caso, tuttavia, rileva la punibilità anche a titolo di mera colpa rispetto al dolo necessario per configurare il nuovo delitto.

L'art. 733-*bis* cod. pen.<sup>51</sup> sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto<sup>52</sup> o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione<sup>53</sup>.

Esso presuppone dunque, nella prima parte, un danno e, nella seconda, una situazione di

---

49 Si tratta di principi ripetutamente affermati tanto per la contravvenzione che per il delitto di cui all'art. 181 d.lgs. 42\2004 da ultimo ricordati, con richiami ai precedenti in termini, in Cass. Sez. 3, n. 370 del 01/10/2019 (dep.2020) Rv. 277941 in *Riv. Giur. Amb.* n. 2\2020 pag. 387 con nota di CALEMME *Rilevanza visiva di lavori non autorizzati e principio di offensività: il reato paesaggistico è un reato di pericolo astratto*

50 Che richiede il preventivo “nulla osta” dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali da emanarsi secondo la procedura descritta nell'articolo medesimo

51 Introdotto nel codice penale dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121

52 Specifica l'art. 1, co. 3 d.lgs. 121\2011 che per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009\147\CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della Dir. 92\43\CE

53 In dottrina v. RUGA RIVA *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale* in *lexambiente.it*



pericolo concreto riferita però ad un oggetto specifico di tutela (habitat posto all'interno di un sito protetto)<sup>54</sup> che rientra certamente tra i beni paesaggistici.

Il reato, avente natura contravvenzionale, ha dunque un campo di applicazione particolarmente limitato in ragione del bene tutelato e consente, anche in questo caso, di sanzionare condotte meramente colpose.

Considerando l'oggetto della tutela, deve infatti osservarsi che la contravvenzione si riferisce specificamente ad un "habitat" e segnatamente, secondo quanto specificato dall'art. 1, co. 3 d.lgs. 121/2011<sup>55</sup>, agli habitat naturali<sup>56</sup> ed agli habitat di specie<sup>57</sup>, sicché la condotta sanzionata deve ritenersi limitata a quella rivolta a tali particolari ambiti.

L'art. 734 cod. pen. considera invece, come è noto, l'ipotesi della distruzione o alterazione di bellezze naturali o di luoghi soggetti "alla speciale protezione dell'autorità" effettuate mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo.

La norma si rivolge a chiunque, sicché le condotte sanzionate possono riguardare anche beni propri ed il riferimento alla "speciale protezione dell'autorità", come osservato dalla giurisprudenza<sup>58</sup>, ha la funzione di delimitare l'oggetto dell'azione, nel senso che il reato è configurabile solo in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica.

Si tratta, anche in questo caso, di un reato di danno che non deve essere, però, necessariamente irreparabile, avendo peraltro la giurisprudenza precisato che per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico<sup>59</sup>.

Ancora una volta la natura contravvenzionale del reato rende penalmente sanzionabili le condotte colpose.

---

54 Secondo RUGA RIVA, *op. cit.*, il concetto di habitat "ha doppia natura: per così dire normativa in relazione alle due direttive comunitarie citate; "naturalistica" rispetto alla formula "qualsiasi habitat naturale", che parrebbe rimandare alla valutazione in concreto del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative"

55 V. *supra* nota 52

56 Secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. b) della Dir. 92/43/CEE sono habitat naturali "le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o semi-naturali"

57 L'art. 1, lett. f) della Dir. 92/43/CEE così descrive la nozione di habitat di un specie: "ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico"

58 Cass. Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Rv. 270277

59 Cass. Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Rv. 276359



Sembra invece possa escludersi qualsiasi interazione tra la condotta sanzionata dal primo comma dell'art. 518-*duodecies* ed i delitti contro l'ambiente inseriti nel codice penale dalla legge 68\2015, in particolar modo con le aggravanti previste per l'inquinamento ambientale dal secondo comma dell'art. 452-*bis* e dal secondo comma dell'art. 452-*quater*, ove viene fatto riferimento ad inquinamento o disastro prodotti “*in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico*”, considerando, in disparte il diverso bene giuridico tutelato, che il delitto in esame prende in considerazione condotte aventi ad oggetto il singolo bene culturale o paesaggistico, mentre le aggravanti previste per l'inquinamento ed il disastro ambientale considerano la rilevanza e la particolare protezione del luogo ove materialmente si realizza l'evento, il quale peraltro deve avere, in entrambi i casi, significativa consistenza.

Il secondo comma dell'art. 518-*duodecies* sanziona, nella prima parte, il deturpamento ed imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui al di fuori delle ipotesi previste dal primo comma, riproducendo sostanzialmente - con la consueta sostituzione del termine “*cose*” con quello specifico di “*beni culturali o paesaggistici*” ed attribuendo, ancora una volta, rilevanza penale anche alle condotte poste in essere su beni propri - la fattispecie di cui all'art. 639 cod. pen.<sup>60</sup>

La differenza, rispetto alla condotta di cui al primo comma, può essere individuata sulla base della giurisprudenza sui criteri distintivi tra danneggiamento e deturpamento, secondo cui il primo si distingue dal secondo in quanto produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, mentre il deturpamento produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della cosa, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.<sup>61</sup>

La seconda parte del secondo comma dell'art. 518-*duodecies* prende invece in considerazione la destinazione dei soli beni culturali, non venendo in questo caso menzionati quelli paesaggistici, ad “*un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*”.

Si tratta di fattispecie di fatto identica a quella già prevista per il reato di “*uso illecito*” di

---

60 L'art. 639 cod. pen. è stato infatti modificato dall'art. 5, co. 2 lett. b) della l. 22\2022 mediante l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma

61 Cass. Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Rv. 262220 ed altre prec. conf.



beni culturali di cui all'art. 170 d.lgs. 42\2004, il quale è stato infatti abrogato dalla l. 22\2022<sup>62</sup>, che la giurisprudenza aveva indicato nell'uso di un bene culturale che “ *ne determini la distorsione dal godimento che gli è proprio, ovvero di studio, ricerca o piacere estetico complessivo*”<sup>63</sup>, cosicché il reato può concretarsi anche nell'utilizzazione del bene culturale mediante interventi che incidono sulla sua conservazione o integrità e non finalizzati a valorizzarne la natura storica o a garantirne un migliore utilizzo, quanto, piuttosto, a soddisfare beni ed interessi privi di relazione con tale natura e con la destinazione pubblica<sup>64</sup>.

Rispetto, dunque, alle esigenze di tutela del bene culturale, può soccombere ogni diverso interesse ed è possibile vietarne in modo assoluto l'utilizzazione se non compatibile con la natura del monumento oppure tale da pregiudicarne la conservazione od integrità, in quanto le ragioni della proprietà, secondo la giurisprudenza, devono considerarsi subordinate alle esigenze pubbliche di tutela<sup>65</sup>. Il pregiudizio arrecato al bene, peraltro, può verificarsi anche mediante la diminuzione del godimento estetico complessivo determinato dalla provvisoria destinazione ad usi incompatibili<sup>66</sup>. Si è pertanto in presenza di un reato di pericolo avente natura permanente, rispetto al quale non è peraltro ipotizzabile una responsabilità per omesso impedimento dell'evento, prevedendo la fattispecie astratta una condotta commissiva a forma vincolata<sup>67</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 518-*duodecies* stabilisce che la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il comma riproduce, con alcune modifiche, quanto già riportato nell'art. 635, ultimo comma cod. pen., prevedendo che la sospensione condizionale possa essere subordinata, oltre alla

---

62 Art. 5, co. 2, lett. b)

63 Cass. Sez. 3, n. 14377 del 17/03/2005, Rv. 231072

64 Cass. Sez. 3, n. 42065 del 29/09/2011, Rv. 251423, fattispecie in cui la Corte ha considerato incompatibile l'uso di un bene culturale, costituito da un parco pubblico, al cui interno erano in corso lavori per la realizzazione di un parcheggio.

65 Così Cass. Sez. 3, n. 442 del 12/11/1993 (dep. 1994), Rv. 196937 ove si è specificato che tra gli usi non compatibili può legittimamente comprendersi anche quello abitativo da parte del proprietario, quali che siano le cautele adottate. In dottrina v. MANSI, *Il vincolo di destinazione di attività aventi interesse storico o culturale nei centri storici* in *Riv. Giur. Edil.*, 3\1993, p. 101

66 Come nel caso della destinazione provvisoria a chiosco per la vendita di souvenir di una parte del portico della Basilica di Aquileia di cui tratta Cass. Sez. 3, n. 2708 del 14/02/1996, Rv. 204570

67 Cass. Sez. 3, n. 37756 del 25/06/2014, Rv. 260185



eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche al ripristino dello stato dei luoghi<sup>68</sup>, mentre per quanto attiene alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, rispetto all'art. 635 viene meno la possibilità del condannato di opporsi.

Il riferimento, nella prima parte del comma, al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non lascia peraltro spazio ad equivoci, essendo del tutto evidente che l'intervento riparatorio deve essere integrale e deve sostanzialmente ricondurre alle condizioni preesistenti.

#### **14. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

L'art. 518-*terdecies* introduce il delitto di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, riproducendo la fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 419 cod. pen. con l'ulteriore specificazione che la condotta deve avere ad oggetto, appunto, beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Tale precisazione non sembra tuttavia finalizzata all'individuazione, quale bene giuridico protetto, del patrimonio culturale, dovendosi considerare che il reato di cui all'art. 419, come è noto, tutela l'ordine pubblico e sanziona le condotte descritte in quanto produttive, per le loro intrinseche caratteristiche, di un concreto pericolo per l'integrità dello stesso<sup>69</sup> (essendo peraltro indifferente la gravità del danno in concreto prodotto)<sup>70</sup>.

L'elemento oggettivo del delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. è stato individuato dalla giurisprudenza in *“qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti*

---

68 Forse considerando l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi di cui all'art. 639 cod. pen.

69 Come specificato in Cass. Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019 (dep. 2020) Rv. 278502 nella devastazione il bene giuridico si identifica con l'ordine pubblico, la condotta consiste in atti di violenza contro beni patrimoniali e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico. In dottrina v. DEMURO *La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza* in *Riv.It.Dir.Proc.Pen.* n. 3/2015 p. 1531

70 Cass. Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Rv. 275322



*dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza*<sup>71</sup>.

Pare pertanto che, come sostenuto per i delitti di cui agli artt. 419 e 635<sup>72</sup>, il delitto di devastazione di beni culturali e paesaggistici assorba il danneggiamento dei beni medesimi (così come il saccheggio, in quanto caratterizzato da una molteplicità indiscriminata di impossessamenti, assorbe il furto) oltre a dover essere caratterizzato dalla lesione dell'ordine pubblico cui ripetutamente si è riferita la giurisprudenza.

Ciò sembra trovare conferma nel fatto che anche nell'articolo di nuova introduzione è presente la specificazione che esso si applica al di fuori dei casi previsti dall'art. 285 cod. pen., il quale sanziona le medesime condotte (unitamente alla strage) se poste in essere allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato ed è correlato, come affermato dalla giurisprudenza, da un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell'attentato ed all'intento di cagionare determinati nocimenti<sup>73</sup>, risultando altrimenti poco comprensibile il motivo di tale espressa esclusione.

Resta da aggiungere che, per l'individuazione degli “*istituti e luoghi della cultura*”, deve evidentemente farsi riferimento all'art. 101 d.lgs. 42\2004 che li individua, al primo comma, nei musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, dandone la definizione nel secondo comma.

## **15. Contraffazione di opere d'arte.**

La disposizione sanziona, prevedendo però una pena sensibilmente maggiore, le condotte delittuose precedentemente previste e punite dall'art. 178 d.lgs. 42\2004, che viene infatti abrogato<sup>74</sup> e che aveva riprodotto analoga disposizione contenuta nel previgente d.lgs. 490\99 (art. 127) ove erano confluite le singole ipotesi di reato di cui alla l. 20 novembre 1971 n. 1062, avente appunto ad oggetto “*Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte*”. Inoltre, per

---

71 Cass. Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261932

72 Cass. Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011 (dep. 2012), Rv. 251665

73 Cass. Sez. 5, n. 11290 del 12/10/1993, Rv. 196462

74 Dall'art. 5, co. 2, lett. b) della l. 22\2022



l'aggravante, l'interdizione e la pubblicazione della sentenza di condanna che l'art. 174 prevedeva nei commi 2 e 3, deve ora farsi riferimento all'art. 518-*sexiesdecies*.

La prima tra le condotte sanzionate è quella prevista nel primo comma dell'art. 517-*quaredecies* e riguarda chiunque, per fine di profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico.

Tali condotte possono essere definite considerando il significato attribuito agli stessi termini con riferimento ai delitti contro la fede pubblica, sicché la “*contraffazione*” si riferisce alla creazione di un'opera del tutto simile ad un'altra per ciò che attiene, ad esempio, a stile e provenienza, così da trarre in inganno sulla sua oggettiva essenza, la “*alterazione*” incide, invece, sulle caratteristiche sostanziali dell'opera, mentre la “*riproduzione*” riguarda la realizzazione di qualcosa esattamente corrispondente all'originale.

E' richiesto, inoltre, il fine specifico del profitto patrimoniale, mentre oggetto della illecita attività sono, appunto, le opere d'arte e le altre cose indicate, dovendosi ritenere ancora valida, riguardo alle prime, l'affermazione secondo cui la norma fa esclusivo riferimento al mezzo espressivo, prescindendo del tutto dal valore artistico e dal pregio delle stesse<sup>75</sup> e che il reato si configura anche quando l'attività vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, dovendosi ormai ritenere definitivamente superato un contrasto sorto con riferimento alla previgente disciplina ed in considerazione del fatto che la norma è posta a tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela dell'integrità delle opere<sup>76</sup>.

Nella medesima occasione si è ulteriormente precisato che la disciplina dei beni culturali riguarda tutte le opere di rilevanza culturale appartenenti a soggetti pubblici o privati residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità dell'autore delle opere stesse e che il reato

---

<sup>75</sup> Cass. Sez. 3, n. 11253 del 20/10/1995, Rv. 204200. V. anche Cass. Sez. 5, n. 3293 del 27/01/1983, Rv. 158458. La giurisprudenza ha anche precisato che non configura il reato di contraffazione di opere d'arte la soppressione, in un quadro, della dedica del suo autore, in quanto questa non costituisce un elemento essenziale dell'opera né il risultato dell'attività artistica, ma esprime semplicemente la volontà dell'autore dell'opera di offrirla al destinatario, trasferendogli nel contempo la proprietà: Cass. Sez. 5, n. 5407 del 02/12/2004 (dep. 2005), Rv. 230930 in *Cass. Pen.* n. 4\2006 p. 1534 con nota di SVARIATI *La cancellazione della dedica autografa dell'autore da un'opera pittorica non integra il reato di contraffazione di opera d'arte, ma può costituire falso per soppressione?*, nonché *ibid.* n. 12\2006 p. 4155 con nota di CIPOLLA *Soppressione di “dedica” e alterazione di opere d'arte figurativa*

<sup>76</sup> In tal senso Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007, Rv. 237221 in *Giur. It.* n. 2\2008, p. 425 con nota di PAVESI *In tema di falsificazione delle opere d'arte*. La sentenza prende in esame il precedente orientamento ed analizza compiutamente il quadro normativo.



di contraffazione di opere d'arte riguarda tutte le condotte illecite (di contraffazione, alterazione, commercio etc.) realizzate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che le opere contraffatte, alterate etc. siano attribuite ad un autore nazionale o a un autore straniero<sup>77</sup>.

La giurisprudenza ha comunque posto in evidenza, in più occasioni, con riferimento alla previgente disciplina, la natura plurioffensiva del reato in questione, che oltre a tutelare l'acquirente da possibili frodi, tutela in primo luogo il mercato delle opere d'arte ed il patrimonio artistico e culturale dalla presenza e circolazione di falsi<sup>78</sup>.

Le condotte considerate invece dal n. 2 del primo comma dell'art. 518-*quaterdecies* riguardano la circolazione delle opere d'arte false, rivolgendosi la norma a chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico.

Con riferimento al previgente d.lgs. 490\99 è stata riconosciuta la possibilità del concorso con il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione del fatto che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità e che non risulta una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore<sup>79</sup>. Ad analoghe conclusioni sembra possa ora pervenirsi con riferimento al delitto di ricettazione di beni culturali di cui all'art. 518-*ter* cod. pen. il quale, come si è detto, presenta analoga struttura rispetto all'art. 648 cod. pen., recando al primo comma il più specifico riferimento ai beni culturali.

Vigente il d.lgs. 42\2004, la giurisprudenza aveva ritenuto possibile il concorso tra il reato di cui all'art. 178, co. 1, lett. b) di detto decreto e la truffa, dal momento che esso non richiede, per la sua integrazione, il fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto<sup>80</sup>. Tali conclusioni

---

77 Così, testualmente, Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007, Rv. 237221, cit. relativamente a contraffazioni, alterazioni e messa in commercio realizzate nel territorio nazionale su opere di Francisco Goya e Salvador Dalì.

78 Così, Cass. Sez. 3, n. 19249 del 04/05/2006, Rv. 234337 in Cass. Pen. n. 9\2007, p. 3419 con nota di CIPOLLA *La detenzione per la vendita di riproduzioni di opere d'arte e reperti archeologici e il problema della rilevanza della riconoscibilità del falso secondo modalità non previste dalla legge*. V. anche Cass. Sez. 3, n. 4084 del 25/02/2000, Rv. 216160

79 Cass. Sez. 2, n. 27158 del 26/03/2010, Rv. 247847. Conf. Cass. Sez. 2, n. 25186 del 12/11/2004 (dep. 2005), Rv. 232003

80 Cass. Sez. 3, n. 13966 del 22/01/2014, Rv. 258699



possono senz'altro ritenersi valide anche con riferimento all'attuale disciplina.

Un ulteriore aspetto esaminato con riferimento alla previgente disciplina e che ancora rileva è quello della idoneità o meno della condotta a configurare le fattispecie in precedenza descritte in ragione della grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, affermandosi che ciò si verifica soltanto nel caso in cui il falso sia "*ictu oculi*" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate<sup>81</sup>.

E' stata infine riconosciuta anche la configurabilità del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 178, co. 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 42\2004, con la sola eccezione del delitto di detenzione di opere d'arte contraffatte al fine di farne commercio, stante la sua natura di reato di mera condotta ed anche in questo caso il principio affermato può ritenersi applicabile anche al delitto in esame<sup>82</sup>.

Le altre condotte sanzionate ai n. 3 e 4 dell'articolo in esame concorrono alla repressione di condotte incidenti sulla corretta circolazione delle opere d'arte, sanzionando l'autenticazione di opere od oggetti indicati nei numeri precedenti contraffatti, alterati o riprodotti e la condotta di chi, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentici tali opere ed oggetti, conoscendone la falsità.

Si è a tale proposito ritenuto, con riferimento al previgente art. 178 d.lgs. 42\2004, con argomentazioni ancora valide, che ai fini della configurabilità del reato di detenzione per commercio di oggetti di antichità contraffatti non è necessario che l'opera sia qualificata come "*autentica*", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità<sup>83</sup> ed osservando, inoltre, che detto reato è a consumazione anticipata rispetto alla analoga ipotesi della frode in commercio in ragione della sua natura plurioffensiva, che oltre a tutelare l'acquirente da possibili frodi, tutela in primo luogo il mercato delle opere d'arte ed il patrimonio artistico e

---

81 Così Cass. Sez. 3, n. 42122 del 08/04/2019, Rv. 277059. Negli stessi termini Cass. Sez. 3, n. 26710 del 24/03/2011, Rv. 250638, ove si assume che il falso deve risultare così evidente da escludere la stessa possibilità e non soltanto la probabilità che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d'arte, ma da un normale aspirante compratore.

82 Cass. Sez. 2, n. 38968 del 09/07/2009, Rv. 245105

83 Cass. Sez. 3, n. 3332 del 25/11/2021 (dep. 2022), Rv. 282700



culturale dalla presenza e circolazione di falsi<sup>84</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 518-*quaterdecies* prevede la confisca, pacificamente obbligatoria (come si ricava dall'uso dell'avverbio "sempre" utilizzato dal legislatore), degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato, stabilendosi, inoltre, che delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

La formulazione, anche in questo caso è identica a quella dell'art. 178, co. 4 d.lgs. 42\2004 del quale ha avuto modo di occuparsi in più occasioni la giurisprudenza, chiarendo che la confisca di opere d'arte prevista da tale articolo, seppure obbligatoria, non è assimilabile - in quanto non ricade su beni di natura intrinsecamente criminosa - alla confisca obbligatoria tipica disciplinata dall'art. 240, secondo comma, n. 2) cod. pen., presupponendo perciò, ove disposta in assenza di una pronuncia di condanna, un accertamento incidentale del fatto reato e, segnatamente, della contraffazione dell'opera<sup>85</sup>.

La clausola di esclusione relativa alle "*cose appartenenti a persone estranee al reato*", inoltre, non copre i diritti dell'erede dell'imputato, poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell'asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 240 cod. pen., tutela solo l'affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede<sup>86</sup>.

L'art. 518-*quinquiesdecies* indica i casi di non punibilità per i reati di cui all'articolo precedente così come in precedenza faceva l'art. 179 d.lgs. 42\2004, che è stato infatti abrogato dalla l. 22\2022<sup>87</sup>.

Ancora una volta il contenuto dell'articolo è identico a quello previgente, fatta eccezione per la parte in cui l'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo precedente è riconosciuta nei confronti di chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione scritta sull'opera o

---

84 Cass. Sez. 3, n. 19249 del 04/05/2006, Rv. 234337, cit.

85 Così, Cass. Sez. 3, n. 30687 del 04/05/2021, Rv. 282079

86 Cass. Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003, Rv. 225320 in *Cass. Pen.* n. 2\2005 p. 559 con nota di CIPOLLA *I limiti soggettivi alla confiscabilità delle opere di pittura, scultura e grafica provento di falsificazione*. La sentenza afferma, altresì, la confiscabilità anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato

87 Art. 5, co. 2, lett. b)



sull'oggetto, ove sono state soppresse la parole “ *all'atto della esposizione o della vendita*”, il che consentirebbe di affermare che l'annotazione deve accompagnare le copie o le imitazioni anche in momenti diversi ed anteriori alla esposizione ed alla vendita, dunque contestualmente alla riproduzione e durante la detenzione. Ciò, tuttavia, avrebbe senso soltanto quando l'opera sia comunque destinata alla circolazione perché, considerate le finalità dell'art. 518-*quaterdecies* ed il tenore della disposizione in esame, resta lecita la detenzione di un falso per uso esclusivamente personale<sup>88</sup>.

L'obbligo dell'annotazione (non sull'opera, ma in questo caso separata) all'atto dell'esposizione o della vendita è invece ancora previsto quando la annotazione sull'opera stessa non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione.

L'annotazione richiede precisi requisiti di forma, considerate le modalità con cui deve essere resa nota ai terzi la non autenticità dell'opera, le quali non sono dunque rimesse alla discrezionalità del produttore o del venditore<sup>89</sup>.

Dal tenore dell'art. 179 ora riprodotto nella disposizione in esame la giurisprudenza aveva inoltre tratto la conclusione, ancora valida, che per la configurabilità del reato di contraffazione di opere d'arte non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente la mancanza della dichiarazione espressa di non autenticità, dal momento che la punibilità del fatto è esclusa solo in presenza di tale attestazione<sup>90</sup>.

Come era anche previsto dalla disciplina previgente, la non punibilità è estesa anche ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

## 16. Circostanze aggravanti ed attenuanti

Gli artt. 518-*sexiesdecies* e 518-*septiesdecies* prevedono, rispettivamente, circostanze

---

88 In Cass. Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000, Rv. 217004 si è affermata la liceità della detenzione ad uso esclusivamente personale del falso con riferimento al d.lgs. 490/99, chiarendo peraltro che non è possibile interpretare il combinato disposto dagli artt. 127 e 128 del medesimo decreto nel senso che sia possibile revocare la confisca precedentemente disposta imponendo al privato di apporre la dicitura inerente alla falsità, in quanto la condotta esimente deve precedere la dichiarazione di non punibilità e non seguirla. A conclusioni identiche, con riferimento al d.lgs. 42/2004 è pervenuta Cass. Sez. 3, n. 5431 del 22/09/2016 (dep. 2017), Rv. 269265

89 Cass. Sez. 3, n. 19249 del 04/05/2006, Rv. 234336, cit.

90 Cass. Sez. 6, n. 39474 del 24/09/2008, Rv. 242126



aggravanti (e pene accessorie) ed attenuanti applicabili con riferimento a tutti i delitti contro il patrimonio culturale inseriti nel nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale.

In forza delle aggravanti l'aumento di pena è previsto da un terzo alla metà quando un reato: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Per ciò che concerne l'ipotesi del danno di rilevante gravità, di nuova introduzione, mancando la specificazione dei criteri di determinazione dello stesso e considerate le finalità delle disposizioni in precedenza richiamate, deve ritenersi che la disposizione non si riferisca esclusivamente al valore economico del bene culturale, bensì all'oggettivo nocimento arrecato al patrimonio culturale anche in termini di conservazione e pubblica fruizione dalla condotta criminosa.

L'aggravante di cui al n. 2) dell'art. 518-*sexiesdecies* richiama, con una più puntuale specificazione, l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale di cui all'art. 178, co. 2 d.lgs. 42\2004 la quale, secondo la giurisprudenza, ricorreva indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività, considerando che l'aggravante in questione era stata prevista dal legislatore in considerazione tanto dell'inevitabile maggior affidamento che l'interessato al mercato dell'arte è portato a fare in chi esercita il commercio di oggetti d'arte, sia per il maggiore pericolo cui sono esposti il patrimonio artistico e la pubblica fede<sup>91</sup>.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 518-*sexiesdecies*, se i reati sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte di cui all'art. 30 cod. pen. e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 36 cod. pen. già previste, in precedenza, dagli art. 174 e 178 d.lgs. 42\2004.

Le altre aggravanti di cui ai n. 3 e 4, anch'esse di nuova introduzione, sono evidentemente finalizzate a sanzionare più gravemente fatti commessi da chi, preposto alla conservazione ed alla tutela dei beni culturali, viene meno ai propri doveri traendo verosimilmente vantaggio dalla

---

91 Cass. Sez. 6, n. 39474 del 24/09/2008, Rv. 242125, cit.



posizione ricoperta e le condotte poste in essere nell'ambito di un sodalizio criminale.

Va tuttavia considerato che, nonostante l'attenzione rivolta con tale norma alla maggiore gravità delle condotte realizzate in un simile allarmante contesto, durante il passaggio della legge in Senato è stato soppresso l'articolo che prevedeva il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali - volto a sanzionare chiunque, per fine di ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali - di competenza distrettuale, del tutto simile, pertanto, al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* cod. pen.) dimostratosi, nel corso degli anni, particolarmente efficace.

Per quanto riguarda, poi, le circostanze attenuanti, l'art. 518-*septiesdecies* prevede, al primo comma, una diminuzione di pena di un terzo quando uno dei delitti contro il patrimonio culturale abbia cagionato un danno di speciale tenuità, ovvero abbia comportato un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, con contenuto simile a quello dell'art. 62 n. 4 cod. pen., richiedendo dunque, per la sua applicazione, che il reato abbia determinato conseguenze pregiudizievoli di minima rilevanza.

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede, invece, una diminuzione della pena in misura maggiore (da un terzo a due terzi) nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto, prevedendo un ambito di operatività dell'attenuante decisamente maggiore rispetto a quella già prevista per la "*collaborazione per il recupero di beni culturali*" di cui all'art. 177 d.lgs. 42\2004 ora abrogato dalla l. 22\2002.

La previgente disposizione, infatti, oltre ad applicarsi soltanto con riferimento ai reati di cui agli art. 174 e 176 del decreto, si riferiva genericamente alla "*collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero*".

La disposizione ora in vigore indica invece con maggiore chiarezza il risultato che deve essere perseguito grazie alla condotta collaborativa, la quale, come lascia chiaramente intendere il tenore della disposizione, deve essere caratterizzata da concretezza ed efficacia.



## 17. Confisca

L'art. 518-*duodevicies* disciplina diverse ipotesi di confisca.

Nel primo comma è prevista la confisca obbligatoria delle cose indicate all'art. 518-*undecies* che hanno costituito oggetto del reato, che è quello di uscita o esportazione illecite di beni culturali, salvo che appartengano a persona estranea al reato e, in caso di estinzione dello stesso, è stabilito che il giudice proceda a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., dunque nelle forme dell'incidente di esecuzione. La confisca, prosegue il primo comma, ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Si tratta, come accennato in precedenza, di disposizione analoga a quella contenuta nell'ormai abrogato art. 174 d.lgs. 42\2004.

Il richiamo alle disposizioni in materia di contrabbando, già presente nell'art. 174 appena citato, è riferito, evidentemente, all'art. 301 del d.P.R. 43\1973, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto<sup>92</sup>, ed in tal senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla disciplina abrogata, riconoscendo la possibilità di disporre la confisca - peraltro indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale<sup>93</sup> - anche in caso di decreto di archiviazione emesso per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato, anche se il privato non sia responsabile dell'illecito o comunque non abbia riportato condanna, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale<sup>94</sup>.

Nella medesima occasione la Corte di cassazione ha anche affermato, con riferimento all'appartenenza della cosa a persona estranea al reato, che costui, in caso di collegamento del proprio diritto con l'altrui reato, ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato

---

92 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013 (dep./2014), Rv. 259009; Cass. Sez. 3, n. 16785 del 28/02/2013, Rv. 255455

93 Cass. Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016 (dep. 2017), Rv. 269627

94 Cass. Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278764. Si è peraltro anche affermato che la confisca deve essere disposta obbligatoriamente anche quando il delitto sia realizzato solo in forma tentata in Cass. Sez. 5, n. 33151 del 14/10/2020, Rv. 279844



da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, specificando, altresì, che non può considerarsi estraneo al reato non solo chi abbia concorso allo stesso, ma anche chi abbia ricavato vantaggi o utilità da esso, per tali dovendosi intendere qualsivoglia condizione di favore, anche non materiale, derivante dal fatto costituente reato<sup>95</sup> ivi comprese, quindi, le persone giuridiche nell'interesse delle quali sia stato commesso il reato, rientrando ora quelli contro il patrimonio culturale, come pure si dirà in seguito, tra i reati considerati dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato<sup>96</sup>.

I principi appena richiamati sono stati, dunque, sostanzialmente recepiti dalla l. 22\2022, come peraltro emerge dal riferimento al caso in cui il reato sia estinto, mentre al richiamo alla procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. aveva già fatto riferimento la giurisprudenza in relazione al reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici di cui all'art. 40 del d.lgs. 504\1995 (che a sua volta richiama le disposizioni sul contrabbando), affermando che in caso di estinzione del reato la cognizione sull'adozione della confisca ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.<sup>97</sup>, procedimento peraltro attivato, con specifico riferimento ai beni culturali, nei casi presi in esame dal giudice di legittimità precedentemente richiamati.

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

La confisca, che presuppone la condanna o il "patteggiamento" della pena, opera con riferimento a tutti i delitti contro il patrimonio culturale ed ha un considerevole ambito di applicazione in quanto non è limitata ai beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, essendo estesa anche alle cose utilizzate o destinate a commettere il reato, come ad esempio i mezzi di

---

95 La sentenza richiama, a tale proposito, Cass. Sez. 3, n. 22 del 30/11/2018 (dep. 2019), Rv. 274745 e ricorda anche come, rispetto ai beni culturali, si sia costantemente affermato che sussiste una presunzione di proprietà statale chiaramente desumibile dalla disciplina del d.lgs. n. 42\2004, richiamando Cass. Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Rv. 265047, in *penalecontemporaneo.it*, 2015 con nota di MUZZICA *Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?*, nonché in Cass. Pen. n. 11\2016, p. 4176 con nota di VIGLIONE *Prescrizione del reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o misura amministrativa?*

96 Analoga considerazione era stata fatta da C. RUGA RIVA nel suo *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015 p. 62 con riferimento agli art. 452-*quaterdecies* e 452-*undecies* cod. pen.

97 Cass. Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017 (dep. 2018), Rv. 273534



trasporto.

Oltre alla confisca diretta è prevista anche quella per equivalente, stabilendo il terzo comma la confisca per equivalente del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

L'ultimo comma, inoltre, stabilisce che *“le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi”*. Si tratta di disposizione analoga a quelle di cui all'art. 301-bis del già citato d.P.R. 43\1973 e all'art. 100 d.P.R. 390\1990 in materia di stupefacenti ma formulata più genericamente, nulla disponendosi, ad esempio, in ordine agli oneri di gestione (che le altre disposizioni pongono a carico dell'ufficio o comando usuario) o riguardo alla garanzia del contraddittorio offerta dall'art. 100 d.P.R. 390\1990 qualora i beni appartengano a terzi.

Sembra inoltre possibile ritenere che, trattandosi anche in questo caso, come avviene per la corrispondente disposizione da ultimo menzionata, di un provvedimento che ha come unico effetto quello di individuare il custode giudiziario dei veicoli sequestrati, esso non sia suscettibile di impugnazione.<sup>98</sup>

Una terza ipotesi di confisca è quella conseguente alle modifiche apportate dall'art. 1, lett. a) della l. 22\2022 all'art. 240-bis cod. pen. introducendo il richiamo agli art.518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies* e prevedendo, così, la c.d. confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio e auto-riciclaggio di beni culturali.

## **18. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli**

L'art. 1, co. 1, lett. c) della l. 22\2022 prevede l'inserimento nel codice penale, tra le

---

<sup>98</sup> In tema di stupefacenti v. Cass. Sez. 6, n. 9727 del 21/02/2013, Rv. 255723 ed altre prec. conf.



contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, dell'art. 707-bis, il quale sanziona con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda chi sia colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

Si tratta di disposizione chiaramente finalizzata a prevenire le ricerche archeologiche illecite, attività che resta tuttora sanzionata dall'art. 175 d.lgs. 42\2004 ed il furto dei beni culturali, punendo l'ingiustificato possesso di strumenti idonei a svolgere tali attività.

Perché la condotta illecita possa configurarsi è richiesto non soltanto che il possesso degli strumenti indicati sia ingiustificato, ma anche che esso avvenga in luoghi specifici quali aree e parchi archeologici (la cui definizione è contenuta nell'art. 101, co. 2, lett. d) ed e) d.lgs. 42\2004); zone di interesse archeologico (inserite dall'art. 142, co. 1, lett. m), d.lgs. 42\2004 tra le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge) ma soltanto se delimitate con provvedimento specifico e le aree di interesse archeologico - anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, co. 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13 del d.lgs. 42\2004 - ove, dovendosi realizzare lavori pubblici, il soprintendente abbia richiesto l'esecuzione di saggi archeologici preventivi (art. 28, co. 4 d.lgs. 42\2004 e 25 d.lgs. 50\2016).

Avuto riguardo al contenuto della disposizione, deve ritenersi che l'onere di offrire una valida giustificazione in ordine all'attuale e lecita destinazione degli strumenti (i quali, essendo genericamente descritti, devono essere atti allo svolgimento delle attività indicate) incomba su colui che ne viene colto in possesso, inteso, quest'ultimo, come disponibilità e possibilità di utilizzo.

## **19. Altre disposizioni**

La sequenza degli articoli introdotti dalla l. 22\2022 nel nuovo Titolo VIII-bis del codice penale si conclude con l'art. 518-undecies, con il quale si stabilisce che le disposizioni del titolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale



nazionale.

Altra disposizione di rilievo è quella contenuta nell'art. 2 della legge medesima e con la quale vengono apportate modifiche all'art. 9, co. 1 della l. 16 marzo 2006, che disciplina le operazioni di polizia giudiziaria “*sotto copertura*”, svolte nell'ambito delle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio ed auto-riciclaggio di beni culturali, dagli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore.

Tale attività, come è noto, deve essere effettuata previo adempimento delle formalità richieste dal comma 3 del citato art. 9, il quale esclude ora la punibilità anche per gli ufficiali di cui si è appena detto i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività puntualmente descritte alla lett. a) del medesimo articolo.

Occorre a tale proposito ricordare che, con riferimento ad altre discipline, la giurisprudenza ha preso in considerazione l'attività sotto copertura e la compatibilità della normativa nazionale che la disciplina rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

In estrema sintesi, la giurisprudenza della Corte Europea ha condotto alla distinzione tra la figura dell'agente infiltrato e quella dell'agente provocatore. Il primo, la cui condotta è ritenuta legittima, è un appartenente alle forze di polizia o un suo collaboratore che agisce in modo controllato nell'ambito di un'attività di indagine ufficiale ed autorizzata con finalità di osservazione e contenimento di condotte criminose che, in base a sospetti, si suppone che altri soggetti siano in procinto di compiere. Il secondo, invece, anche al di fuori di una indagine ufficialmente autorizzata, determina altri soggetti alla commissione di reati che, senza la sua azione, non sarebbero stati commessi e la sua attività non è consentita.

L'attività dell'agente infiltrato o sotto copertura, disciplinata da diverse disposizioni di legge e la differenza tra questa e quella posta in essere dall'agente provocatore sono state quindi analizzate giungendo alla conclusione che non sono lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate



non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse<sup>99</sup>, ritenendo tuttavia superfluo il richiamo a tali principi quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponda ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal mini-sistema normativo di riferimento costituito dall'art. 9 della l. 146\2006<sup>100</sup>.

Si tratta di principi sicuramente applicabili anche con riferimento alla materia in esame.

L'art. 3 della l. 22\2022 inserisce poi nel d.lgs. 231\2001 gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*, i quali prevedono nuove ipotesi di responsabilità degli enti, riferendosi il primo ai delitti contro il patrimonio culturale ed il secondo ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, prevedendo, per tutte le ipotesi di reato (fatta eccezione per quelle di cui agli art. 518-*quinquies* e 518-*septies*) sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L'art. 4 della l. 22\2022 ha invece sostituito il comma 3 dell'art. 30 della l. 394\91 modificandone il contenuto anche sostituendo il precedente richiamo agli art. 733 e 734 cod. pen. con il riferimento ai “*reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale*”.

La disposizione prevede la possibilità che il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi possa essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, stabilendo altresì che il responsabile è anche obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile ed è comunque tenuto al risarcimento del danno.

Rispetto alla precedente formulazione risulta eliminato il riferimento, del tutto inutile, al potere del giudice di disporre il sequestro, mentre la soppressione del richiamo agli art. 733 e 734 cod. pen., più che da una precisa scelta, sembra derivare dal non aver considerato che, nel passaggio al Senato, dal testo della legge in corso di approvazione è stata espunta, come ricordato in precedenza, la prevista abrogazione delle due contravvenzioni.

---

99 V. Cass. Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Rv. 257675; Cass. Sez. 2, n. 38488 del 28/05/2008, Rv. 241442 in Cass. Pen. n. 7-8\2009, p. 2958 con nota di PUGLISI *Operazioni sotto copertura tra diritto al silenzio e principio di non dispersione della prova*

100 V. Cass. Sez. 6, n. 19122 del 02/04/2015, Rv. 263549 in Cass. Pen. n. 5\2016 p. 1899 con nota di PAOLONI *La controversa linea di confine tra attività sotto copertura e provocazione poliziesca. Spunti dalla giurisprudenza della Corte EDU*



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 1/2022

Infine, l'art. 5 della legge 22\2022 dispone l'abrogazione parziale o totale di alcune disposizioni di cui si è dato conto in precedenza e rispetto alle quali spetterà poi alla giurisprudenza stabilire se, come pare potersi ritenere ad un primo sommario esame, sussista un rapporto di continuità normativa con le nuove fattispecie, avuto riguardo al bene protetto ed alla sostanziale identità delle condotte, oppure si versi in caso di *abolitio criminis*.